



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

**DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA, STORIA, GEOGRAFIA
D.A.FI.ST**

VIA BALBI, 2 – 16126 GENOVA

CONVENZIONE QUADRO

tra

Il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia (DAFIST) dell'Università degli Studi di Genova (di seguito "Dipartimento") codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 2, 16126, pec dafist@pec.unige.it, rappresentato dal Direttore Prof. Marcello Frixione, nato a Genova il 26/04/1960, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 giugno 2021.

e

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), con sede legale in Tarragona (43003), Plaça d'en Rovellat, s/n, codice fiscale CIF S-4300033-J, rappresentato dal Direttore dell'ICAC Dr. Josep Maria Palet Martínez, nato a Barcelona il 27/10/1965 domiciliato per il presente atto presso il ICAC, Pl. Rovellat s/n, Tarragona 43003.

Premesso che

- Il Dipartimento ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato la missione di servizi al sistema socio-economico e al territorio e intende generare e sostenere processi di sviluppo attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che contribuiscono alla creazione e distribuzione di conoscenza;
- Il Dipartimento, secondo l'art.35, comma 12, del vigente Statuto, ha stabilito un'intesa con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) con la quale nel 2017 è stato costituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca – Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale (Cir-LASA, di seguito "LASA"), oggi coordinato dalla prof.ssa Anna Maria Stagno e rappresentato dal DAFIST che fornisce il supporto amministrativo al LASA;
- Il LASA svolge in Italia e in diverse regioni europee, tra cui i Pirenei, ricerche interdisciplinari riguardanti la caratterizzazione storico-ambientale di paesaggi e produzioni locali, la storia e l'archeologia delle società rurali europee, e lo sviluppo di un approccio storico agli studi di

patrimonio e può vantare una significativa esperienza nell'ambito delle principali tematiche connesse all'archeologia e alla storia ambientali, all'archeologia e dell'archeologia rurali, all'ecologia storica, all'archeologia del paesaggio e alla geografia storica;

- Il LASA nell'ambito della propria attività istituzionale presenta una dotazione di competenze legate alla storia del paesaggio agrario, forestale e pastorale, storia e geografia del popolamento e dell'insediamento rurale, alla storia della cultura materiale in una prospettiva di storia profonda, nonché alle applicazioni della ricerca alla tutela, gestione e pianificazione del paesaggio e patrimonio rurale, adottando un approccio inter e multidisciplinare, attraverso l'incrocio di diverse fonti (documentarie e di terreno), regressivo e alla scala locale.

- L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) opera nell'ambito dell'archeologia classica in senso ampio, tanto in una prospettiva geografica (l'area mediterranea e circostanti dove si sono sviluppate le culture classiche) quanto cronologica (comprendendo le culture protostoriche e greco-romane, così come il resto delle società relazionate direttamente con esse);

- L'ICAC è considerato un centro di ricerca CERCA, secondo il regime giuridico stabilito nel Capitolo IV del Titolo II della Legge 7/2011, del 27 luglio, sulle misure fiscali e disposizioni finanziarie, l'ottava disposizione aggiuntiva di questa Legge, e il resto dei regolamenti specifici emanati dalla Generalitat de Catalunya in materia di ricerca.

- Dal 2004 l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) opera nell'ambito dell'archeologia del paesaggio e dell'archeologia computazionale attraverso il Grupo de Investigacion de Arqueologia de paysage (GIAP) diretto da Dr. Josep Maria Palet e dal Dr. Hector Orengo, distinguendosi nel panorama internazionale per l'applicazione di strumenti di analisi geospaziale come i sistemi di informazione geografica (GIS), la fotogrammetria digitale, LIDAR, immagini satellitari multispettrali e l'applicazione di tecnologie come la *Machine Learning* (ML) e *Deep Learning* (DL) a questioni archeologiche, geostatistiche e di modellazione e ricostruzione 3D;

- Il Dipartimento, per tramite del LASA, collabora dal 2018 con ICAC-GIAP nell'ambito delle ricerche sui paesaggi di montagna localizzati nei Pirenei Orientali [progetti “**InterArpa** (I+D HAR2015-64636-P, MINECO/FEDER, UE) - *Interacciones llano-montaña en el NE peninsular: ocupación y dinámica del territorio en el llano del Empordà y en los Pirineos orientales a partir de la arqueología del paisaje*” e “**TransLand** (PGC2018-093734-B-I00.MCIU/AEI/FEDER,UE) - *Transported Mediterranean Landscapes: an integrated analysis of longterm land-use dynamics at both sides of the Mediterranean*];

- L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) ha recentemente instaurato una collaborazione per ricerche archeologico-ambientali nel territorio ligure nell'ambito del progetto post-dottorale Juan de la Cierva “**Transeant** (FJC2019-040406-I/ AEI / 10.13039/501100011033) - *Landscape of Transhumance: Environmental archeology research between the Eastern Pyrenees (Spain) and the Maritime Alps (Italy)*”, sotto la direzione della Dott.ssa Valentina Pescini e del Dr. J.M. Palet;

- Le Parti ritengono di poter sfruttare sinergicamente le proprie competenze, esperienze e conoscenze per effettuare congiuntamente studi nel campo delle fonti bio-stratigrafiche e, più in generale, nell'ambito dell'archeologia delle risorse ambientali e dell'archeologia dei paesaggi agro-silvo-pastorali di reciproco interesse;

- Le Parti hanno già collaborato in iniziative molteplici, quali attività di studi e ricerca, e intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta mettendo in opera una collaborazione strategica relativa a generazione di idee, progetti di ricerca svolti in partenariato dal Dipartimento e dalle Parti;

**Tutto ciò premesso
le Parti stipulano e convengono quanto segue.**

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

Tra le parti si conviene di stabilire una collaborazione di ricerca e valorizzazione finalizzata:

1. Al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, e cioè nell'ambito delle attività di ricerca e valorizzazione nei settori storico-archeologico-ambientale, storico, geografico-storico e archeologico-computazionale;
2. All'internazionalizzazione delle attività di ricerca e valorizzazione, anche attraverso la partecipazione a nuovi progetti internazionali ed europei
3. A facilitare gli scambi e la collaborazione tra lo staff delle Parti per la ricerca

Art. 3 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Le parti individuano come propri rappresentanti e referenti per il presente accordo la prof.ssa Anna Maria Stagno, in qualità di coordinatrice del LASA, e Josep Maria Palet e Hèctor Aleix Orengo per l'ICAC.

Resta inteso che ciascun referente potrà avvalersi per le attività relative alla presente convenzione di un delegato all'uopo nominato.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature.
2. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 5 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra il LASA e l'ICAC, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché

specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 6 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'Art.5, che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 8 – Risoluzione

1. Le parti potranno recedere dalla convenzione prima della scadenza con preavviso di sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata AR.

Art. 9 – Recesso e Scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 – Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito

di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

4. L'eventuale utilizzo dei social media (Facebook, twitter, siti web, etc.) così come il nome e il logo di entrambe le Parti, finalizzati alla divulgazione all'esterno delle attività realizzate congiuntamente, è consentita previa approvazione tra le Parti e limitatamente alle attività legate al presente accordo.

Art. 11 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 12 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998 si stabilisce che il datore di lavoro dell'Università assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale di ricerca e universitario, degli studenti e dei laureandi ospitati nei locali dell'Ateneo.

2. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 31/1995, dell'8 novembre, sulla prevenzione dei rischi professionali si stabilisce che il datore di lavoro dell'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale di ricerca e universitario, degli studenti e dei laureandi ospitati presso i locali ad esso destinati.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 13 - Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali delle Parti sono in regola con le coperture assicurative previste dalle rispettive normative vigenti.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali") come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 e alla Legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali.

Art. 15 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova

Art. 17 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di **n. 6** pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a ICAC il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti

Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e
Geografia (DAFIST) dell'Università di Genova
Il Direttore DAFIST

Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
Plaça d'en Rovellat, s/n, Tarragona (43003),
CIF S 4300033-J
Il Direttore ICAC
Dr. Josep Maria Palet Martínez